



COMUNE DI PISA

Regolamento sull'Imposta di soggiorno

Approvato con Deliberazione del C.C. n. 56 del 21/12/2011

Modificato con Deliberazione del C.C. n. 70 del 21/12/2012

Art. 1

Oggetto

1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 117, comma 6, della Costituzione e dall'art. 52 del D.Lgs. 446/1997.
2. Il regolamento istituisce l'imposta di soggiorno nel Comune di Pisa, ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 23/2011; il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali, incluso il finanziamento della maggiori spese connesse ai flussi turistici.
3. La Giunta relaziona annualmente al Consiglio Comunale sulla realizzazione degli interventi di cui al comma precedente.
4. Le funzioni relative alla gestione e riscossione dell'imposta sono svolte dalla Società Entrate Pisa S.p.a. (S.E.Pi. S.p.a.) ai sensi dell'art. 21 del Regolamento generale delle entrate.

Art. 2

Presupposto dell'imposta

1. Ai sensi dell'art. 4, comma 1, del D.Lgs. 23/2011, il presupposto dell'imposta è il pernottamento nelle strutture ricettive ubicate nel territorio comunale.

Art. 3

Soggetto passivo e soggetto responsabile degli obblighi tributari

1. Il soggetto passivo d'imposta è colui che pernotta nelle strutture ricettive di cui al precedente art. 2 e non risulta residente nel Comune di Pisa.
2. Il soggetto responsabile dell'effettuazione dei versamenti delle somme corrisposte dal soggetto passivo, della presentazione delle dichiarazioni e comunicazioni e degli altri adempimenti previsti dal presente Regolamento è il gestore della struttura ricettiva presso la quale il soggetto passivo pernotta.

Art. 4

Misure dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è determinata per persona e per pernottamento ed è differenziata, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, e comunque entro 5,00 Euro per pernottamento, in relazione alle tipologie delle strutture ricettive definite dalla normativa regionale, che tiene conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle stesse e del conseguente prezzo del pernottamento. Per le strutture alberghiere, i campeggi, i residence e gli agriturismo la misura è definita in rapporto alla loro classificazione articolata, rispettivamente, in "stelle", "chiavi" e "spighe".
2. Le misure di imposta sono stabilite con deliberazione della Giunta Comunale secondo l'articolazione contenuta nell'Allegato n. 1 al presente regolamento.
3. Le misure di imposta si intendono prorogate di anno in anno, in mancanza di delibere di variazione approvate entro la data fissata dalla normativa vigente per la deliberazione del bilancio di previsione.

Art. 5

Esenzioni

Sono esenti dall'imposta i pernottamenti del soggetto passivo, nella stessa struttura ricettiva:

- successivi al quinto giorno consecutivo, nel periodo che va dal settimo giorno precedente la Pasqua alla prima domenica del mese di novembre;
- successivi al terzo giorno consecutivo, nel restante periodo.

Art. 6

Dichiarazioni

1. Entro il 31 gennaio di ciascun anno il gestore della struttura ricettiva trasmette alla S.E.Pi. S.p.a. la dichiarazione annuale, riferita all'anno precedente, nella quale sono indicati, con dettaglio mensile, il numero dei soggiornanti, il numero dei pernottamenti e, rispetto a questi ultimi, il numero di quelli esenti, che hanno avuto luogo presso la propria struttura.

2. La dichiarazione è effettuata esclusivamente mediante la modulistica allo scopo predisposta dalla S.E.Pi. S.p.a. nel rispetto dei principi di semplificazione amministrativa e di informatizzazione.

Art. 7

Versamenti

1. Il soggetto passivo corrisponde l'imposta, nella misura dovuta, al gestore della struttura ricettiva presso la quale pernotta. Quest'ultimo provvede alla riscossione dell'imposta dal soggetto passivo ed al successivo versamento.
2. Il gestore della struttura ricettiva indica l'importo dovuto a titolo di imposta di soggiorno riportandolo, con separato dettaglio, nel documento fiscale relativo al prezzo del pernottamento, emesso in base alla vigente disciplina in materia di Imposta sul valore aggiunto.
3. Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento delle somme dovute a titolo di imposta in relazione ai pernottamenti che hanno avuto luogo in ciascun mese, entro il sedicesimo giorno del mese successivo. Se il termine scade il sabato o in giorno festivo, il versamento è tempestivo se effettuato il primo giorno lavorativo successivo.
4. Il versamento è effettuato a favore della S.E.Pi. S.p.a. ed avviene esclusivamente mediante accredito su conto corrente bancario o postale alla stessa intestato.

Art. 7-bis

Comunicazioni del gestore della struttura ricettiva

1. E' fatto obbligo al gestore della struttura ricettiva di far pervenire a S.E.PI. S.p.a., entro le medesime scadenze di cui al precedente art. 7 ed in relazione agli stessi periodi di riferimento, i dati identificativi dei soggetti passivi che non hanno corrisposto l'imposta, in tutto o in parte.
2. La comunicazione, debitamente sottoscritta dal gestore della struttura ricettiva, deve indicare il nome e cognome, il luogo e la data di nascita e l'indirizzo di residenza di ciascun contribuente che non ha ottemperato all'obbligo di corrispondere l'imposta nonché l'importo dell'omesso pagamento dell'imposta e il periodo di soggiorno in relazione al quale l'imposta è dovuta.
3. La comunicazione è effettuata esclusivamente mediante la modulistica allo scopo predisposta dalla S.E.PI. S.p.a. nel rispetto dei principi di semplificazione amministrativa e di informatizzazione.

Art. 8

Attività di controllo

1. La S.E.Pi. S.p.a. effettua il controllo sull'assolvimento dell'imposta da parte del soggetto passivo nonché sul rispetto degli obblighi a carico del gestore della struttura ricettiva; provvede altresì a sanzionare le violazioni rilevate.
2. Gli avvisi di accertamento per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta sono notificati al soggetto passivo, a pena di decadenza, entro il quinto anno successivo a quello in cui il versamento è stato o avrebbe dovuto essere effettuato.

Art. 9

Sanzioni

1. Le violazioni degli obblighi tributari previsti dal presente regolamento sono punite con sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi dettati dai decreti legislativi del 18 dicembre 1997, n. 471 e n. 472.
2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, da parte del soggetto passivo, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 471/1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano altresì le disposizioni previste dall'art. 16 del D.Lgs. 472/1997.
3. La violazione degli obblighi di cui agli articoli 6, 7, commi 2 e 3, e 7-bis comporta l'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti del gestore della struttura ricettiva, ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs. 267/2000, secondo quanto previsto dai commi che seguono; al procedimento di irrogazione si applicano le disposizioni della Legge 689/1981.
4. Per l'omessa, ritardata, incompleta o infedele dichiarazione, di cui all'art. 6, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 ad Euro 500,00.
5. Per l'omessa, incompleta o infedele indicazione dell'imposta di soggiorno nel documento fiscale, ai sensi dell'art. 7, comma 2, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 ad Euro 500,00.

6. Per l'omesso o il ritardato versamento dell'imposta riscossa dal gestore della struttura ricettiva, di cui all'art. 7, comma 3, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 ad Euro 500,00, salva l'ulteriore responsabilità civile e penale.

7. Per l'omessa, ritardata, incompleta o infedele presentazione della comunicazione prevista dall'art. 7-bis del presente Regolamento, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 ad Euro 500,00.

Art. 10

Riscossione coattiva

1. Le somme dovute per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, sono riscosse coattivamente.

Art. 11

Compensazioni e rimborsi

1. In caso di versamento dell'imposta in eccedenza rispetto al dovuto, l'eccedenza può essere recuperata, senza interessi, mediante compensazione verticale con i pagamenti relativi all'imposta medesima dovuti alle scadenze successive, purché non sia intervenuta la decadenza dal diritto al rimborso.

2. Nel caso in cui i versamenti in eccedenza non siano stati compensati, in tutto od in parte, con le modalità di cui al comma precedente, può essere chiesto il rimborso dell'eccedenza risultante, entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.

3. Le norme di cui al presente articolo si applicano all'imposta di soggiorno in deroga alla disciplina degli artt. 32, 33 e 34 del Regolamento generale delle entrate.

Art. 12

Pubblicità

1. Il presente regolamento è pubblicato all'Albo pretorio sul sito informatico del Comune.

2. Ai sensi dell'art. 52, comma 2, del D.Lgs. 446/1997 il presente regolamento è comunicato al Ministero dell'economia e delle finanze entro 30 giorni dall'esecutività della delibera di approvazione.

Art. 13

Norma di rinvio

1. Si applicano le disposizioni dell'art. 1, commi da 158 a 168, della Legge 296/2006.

2. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento trovano applicazione le norme del Regolamento generale delle entrate.

Art. 14

Norme finali e transitorie

1. In sede di prima applicazione del presente regolamento, in deroga a quanto previsto dal comma 2 dell'art. 7, i versamenti hanno luogo entro i termini seguenti:

- per le somme dovute a titolo di imposta in relazione al periodo dal 1 marzo al 31 maggio 2012, entro il 18 giugno 2012;

- per le somme dovute a titolo di imposta in relazione al periodo dal 1 giugno al 31 agosto 2012, entro il 17 settembre 2012;

- per le somme dovute a titolo di imposta in relazione al periodo dal 1 settembre al 30 novembre 2012, entro il 17 dicembre 2012.

2. L'art. 7-bis del presente Regolamento si applica dal 1 gennaio 2013.

3. Le sanzioni amministrative previste dai commi 5, 6 e 7 dell'art. 9 si applicano per le violazioni avvenute a partire dal 1 gennaio 2013.

Art. 15

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1 gennaio 2012.

2. Ai sensi dell'art. 3, comma 2, della Legge 212/2000, il presente regolamento si applica a decorrere dal 1 marzo 2012, salvo quanto previsto dall'art. 14.

Allegato n. 1 – Articolazione delle misure dell'Imposta di soggiorno**A) Strutture alberghiere**

Classificazione
1 stella
2 stelle
3 stelle
4 stelle
5 stelle

B) Campeggi

Classificazione
1 stella
2 stelle
3 stelle
4 stelle

C) Strutture extra alberghiere per ospitalità collettiva

Tipologia
Ostelli
Case per ferie ed altre strutture

D) Strutture extra alberghiere con caratteristiche di civile abitazione

Tipologia
Affittacamere professionali
Affittacamere non professionali
Case vacanze
Residenze d'epoca

E) Residence

Classificazione
2 chiavi
3 chiavi
4 chiavi

F) Agriturismo

Classificazione
1 spiga
2 spighe
3 spighe